"Stralcio" dei debiti fino a mille euro Legge 197/2022 - Comunicazione della rinuncia all'applicazione automatica della normativa da parte della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con Determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 20 gennaio 2023, **ha deciso, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 della Legge 197 del 29/12/2022, di non dare applicazione all'annullamento automatico disposto dal comma 227 (cd. "annullamento parziale") del medesimo articolo operante per le somme dovute per inadempienze in materia di pagamento del Diritto annuale a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**.

Tale provvedimento si applica, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, Legge 197/2022, per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Relativamente pertanto alle somme dovute per i ruoli in materia di diritto annuale consegnati dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 nulla cambia e restano interamente dovute.

Si ricorda tuttavia che l'impresa può comunque avvalersi della "definizione agevolata" del debito previsto dai commi da 231 a 248 dell'articolo 1 della Legge 197/2022 per i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, beneficiando di fatto delle stesse agevolazioni previste dal comma 227, evitando di pagare sanzioni ed interessi.

Si precisa che questa procedura deve essere attivata esclusivamente rivolgendosi all'Agenzia Entrate Riscossione non essendo prevista alcuna attività da parte della Camera di Commercio.

Determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 20/01/2023 [file PDF]

Data di pubblicazione: 30/01/2023

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Lun 30 Gen, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (2 votes)

Rate